



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI BARI

70122 BARI (BA) Corso Antonio De Tullio n. 1 – tel. 080/5281511 – fax 080/5211726

e-mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/bari

ORDINANZA N° 34/2019

“SICUREZZA BALNEARE”

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BARI E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
VISTI articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la legge regionale 10 aprile 2015 n. 17 recante “Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”;
VISTA la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24 maggio 2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;

VISTA la propria Ordinanza n. 50 in data 16 maggio 2017 con la quale viene approvato il “Regolamento sulla Disciplina del Dporto Nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Bari”;
VISTE le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 172/2003;
VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 21 gennaio 2019, con i rappresentanti della Regione Puglia e delle Associazioni Balneari;

ORDINA

ARTICOLO 1
(Zone di mare riservate alla balneazione)
1.1 Durante la “stagione balneare”, nell’ambito del Circondario Marittimo di Bari, dal Comune di Bari al Comune di Mola di Bari incluso, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.

8.1.4 Mascherine per respirazione bocca a bocca;
8.1.5 Pocket-mask per respirazione bocca – naso – bocca;
8.1.6 N°1 apribocca a vite o sistema similare;
8.1.7 N°1 pinza tiralingua;
8.1.8 N°1 barella;
8.1.9 N°1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388.

ARTICOLO 2
(Zone di mare vietate alla balneazione)
2.1 La balneazione è permanentemente VIETATA:
2.1.1 nei porti;
2.1.2 nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli all’imboccatura dei porti;
2.1.3 all’interno dei corridoi di lancio/atterraggio;
2.1.4 entro metri 100 dalle scogliere frangiflutti in costruzione o in corso di sistemazione;

ARTICOLO 3
(Segnalazione limite acque destinate alla balneazione)
3.1 Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei titolari delle strutture balneari e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l’uno dall’altro, posizionali parallelamente alla linea di costa.

ARTICOLO 4
(Segnalazione limite acque sicure)
4.1 I titolari delle strutture balneari, per le aree in concessione, e i Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto.
4.2 Il limite di tali acque sicure (metri -1,30) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 25, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) NON SEGNALATO”.

ARTICOLO 5
(Servizio di salvataggio: disposizioni generali)
5.1 I titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, dal 1° maggio al 30 settembre, devono assicurare il servizio di salvamento.
5.2 Il servizio di salvamento deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con il demanio marittimo.
5.3 Il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari.

ARTICOLO 6
(Servizio di salvataggio: prescrizioni per le postazioni di salvataggio)
6.1 Nei periodi di cui al precedente punto 5.1, i titolari di strutture balneari devono predisporre e posizionare, in prossimità dell’accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola.
6.2 Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con le seguenti modalità:
6.2.1 Una postazione di salvataggio ben visibile, per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare, sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno un abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

10.1.1 formale istanza di utilizzo della moto d’acqua, quale ausilio al servizio di salvamento, al Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bari, da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell’esplesamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua;
10.1.2 il nominativo e la titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d’acqua;
10.1.3 presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
10.1.4 polizza assicurativa dell’unità, da allegare in copia, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
10.1.5 la moto d’acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta “SALVATAGGIO”;
10.1.6 la moto d’acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
10.1.7 installazione di un corridoio di lancio/atterraggio;
10.1.8 la moto d’acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio cui è destinata;
10.1.9 la moto d’acqua deve essere dotata di:
10.1.9.1 dispositivo di retromarcia;
10.1.9.2 pinne;
10.1.9.3 coltello;
10.1.9.4 cima di traino con moschettoni;
10.1.9.5 stacco di massa di scorta;
10.1.9.6 fischietto;
10.1.9.7 torciastagna;
10.1.9.8 strumento di segnalazione sonora;
10.1.9.9 apparato radio di comunicazione VHF marino.

6.2.2 Mantenere in perfetta efficienza, per ogni postazione di salvataggio, un idoneo natante a remi, posto in prossimità della battigia, che non può essere destinato ad altri usi, colorato in rosso recante la scritta “SALVATAGGIO” completo di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. La fascia di Demanio Marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all’attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.
6.2.3 Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone ben visibile, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sul quale deve essere issata:
6.2.3.1 BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione.
6.2.3.2 BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell’assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell’assistente bagnanti, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all’Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.
6.2.3.3 BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.
Le bandiere devono essere issate sul pennone dal titolare o dal responsabile dell’organizzazione del servizio, in caso di adesione ad un piano di salvataggio collettivo.
Sul pennone, nonché all’ingresso di ogni struttura balneare, deve essere affissa, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) indicante, il significato delle bandiere.
6.2.4 Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere disponibile:
6.2.4.1 un binocolo;
6.2.4.2 un paio di pinne (di misura adeguata);
6.2.4.3 un fischietto;
6.2.4.4 una maschera subacquea;
6.2.4.5 le bandiere di segnalazione previste dall’art. 6.2.3
6.2.5 Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Inoltre deve essere posizionata sulla battigia di ogni struttura balneare una fune di salvataggio di metri 200 tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo.
6.2.6 Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l’incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 7
(Servizio di salvataggio: prescrizioni per assistenti bagnanti)
7.1 L’assistente bagnanti deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività.
7.2 L’assistente bagnanti deve inoltre:
7.2.1 indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta “SALVATAGGIO”;
7.2.2 tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il titolare, o gestore, all’Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sugli arenili ed in acqua;
7.2.3 stazionare, durante l’orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, ogni qual volta l’affluenza dei bagnanti lo renda opportuno.

ARTICOLO 8
(Presidi sanitari di primo soccorso)
8.1 È fatto obbligo ai titolari della struttura balneare, disporre del materiale di primo soccorso, pronto per l’uso, secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria e/o Regionale, e costituito almeno da:
8.1.1 N°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
8.1.2 N°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
8.1.3 N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;

Bari, il 17 Aprile 2019

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Giuseppe MELI

Documento elettronico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82